

Senato della Repubblica XVIII Legislatura

Fascicolo Iter DDL S. 2545

Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, recante misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili

Indice

1. Dl	DL S. 2545 - XVIII Leg	1
	1.1. Dati generali	. 2
	1.2. Testi	.4
	1.2.1. Testo DDL 2545	. 5

1. DDL S. 2545 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge

Atto Senato n. 2545

XVIII Legislatura

(sono fatti salvi gli effetti prodotti dal d-l n. 13/22 ai sensi dell'art. 1, c. 2, 3, della legge 25/2022, C. 3522)

Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, recante misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili

Iter

26 aprile 2022: decreto legge decaduto Successione delle letture parlamentari S.2545

decreto legge decaduto

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio <u>Mario Draghi</u>, Ministro della giustizia <u>Marta Cartabia</u>, Ministro dell'economia e finanze <u>Daniele Franco</u>, Ministro della transizione ecologica <u>Roberto Cingolani</u>, Ministro del lavoro e politiche sociali <u>Andrea Orlando</u> (Governo <u>Draghi-I</u>)

Natura

di conversione del decreto-legge n. **13** del **25 febbraio 2022**, G.U. n. 47 del 25 febbraio 2022, scadenza il 26 aprile 2022, decaduto il 26 aprile 2022 (avviso pubbl. sulla G.U. n. 97 del 27 aprile 2022). Errata corrige G.U. n. 49 del 28 febbraio 2022).

Include relazione tecnica.

Presentazione

Presentato in data 25 febbraio 2022; annunciato nella seduta n. 410 del 1 marzo 2022.

Classificazione TESEO

SICUREZZA NEL LAVORO, FRODE, EDILIZIA, FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA

Articoli

AGEVOLAZIONI FISCALI (Art.1), ABROGAZIONE DI NORME (Art.1), CREDITO DI IMPOSTE (Artt.1, 3), CESSIONE DI CREDITI (Art.1), BANCHE ISTITUTI E AZIENDE DI CREDITO (Art.1), AGENZIA DELLE ENTRATE (Artt.1, 3, 4), CODICE E CODIFICAZIONI (Art.2), CONTRIBUTI PUBBLICI (Art.2), PENE DETENTIVE (Art.2), PENE PECUNIARIE (Art.2), SEQUESTRO GIUDIZIARIO (Art.3), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.3), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Art.3), CANTIERI EDILI (Art.4), CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO (Art.4), FATTURA COMMERCIALE (Art.4), ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (Art.4), ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) (Art.4), CASSE EDILI (Art.4), IMPIANTI IDROELETTRICI E TERMOELETTRICI (Art.5), ENERGIA SOLARE (Art.5), ENERGIA GEOTERMICA (Art.5), GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI (GSE SPA) (Art.5), AUTORITA' DI

REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI E AMBIENTE (ARERA) (Art.5), TARIFFE ELETTRICHE (Art.5)

Assegnazione

Assegnato alla <u>6^a Commissione permanente</u> (<u>Finanze e tesoro</u>) in sede referente il 25 febbraio 2022. Annuncio nella seduta n. 410 del 1 marzo 2022.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 10^a (Industria), 11^a (Lavoro), 13^a (Ambiente)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2545

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2545

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (DRAGHI)

dal Ministro della giustizia (CARTABIA)

dal Ministro dell'economia e delle finanze (FRANCO)

dal Ministro della transizione ecologica (CINGOLANI)

e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (ORLANDO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 2022

Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, recante misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge è volto alla conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, recante misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili, come di seguito illustrato.

Art. 1 - (Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche)
La disposizione di cui al comma 1 abroga l'articolo 28 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, che, in materia di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche, ha vietato ai cessionari dei crediti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cosiddetto « decreto rilancio »), di operare ulteriori cessioni.

Tenuto conto dei meccanismi di sorveglianza cui sono sottoposti gli intermediari finanziari, le disposizioni di cui al comma 2, lettere *a*), numeri 1) e 2), e lettera *b*), consentono due ulteriori cessioni dei crediti di cui agli articoli 121 e 122 del citato decreto rilancio qualora la cessione avvenga in favore di banche, imprese di assicurazione e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, ovvero imprese di assicurazione. Si precisa, inoltre, che gli intermediari finanziari autorizzati ad operare cessioni successive alla prima restano comunque vincolati al rispetto di quanto previsto dall'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto rilancio, vietando, pertanto, agli stessi l'acquisto del credito qualora sussistano gli obblighi previsti dagli articoli 35 e 42 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Il comma 2, lettera *a*), numero 3), inserisce il comma 1-*quater* all'articolo 121 del decreto rilancio; viene previsto che, a seguito dell'esercizio dell'opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura, comunicato all'Agenzia con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7 del richiamato articolo 121, non è possibile la cessione parziale del credito. Con il medesimo provvedimento sono stabilite le modalità per l'attribuzione ai crediti inseriti nell'apposita piattaforma dell'Agenzia di un codice identificativo univoco. Tali ultime disposizioni si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Con il comma 3 viene aggiornato l'elenco dei tributi contemplati dall'articolo 17, comma 2, del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, al fine di prevedere che l'imposta sulle transazioni finanziarie, di cui all'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, possa essere versata utilizzando crediti in compensazione tramite modello F24.

Il comma 4, lettera *a*), interviene sull'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, al fine di allineare la disciplina del credito d'imposta per le imprese turistiche a quella prevista per i *bonus* edilizi, prevedendo, anche in tal caso, la possibilità di consentire due ulteriori cessioni dei crediti.

Il comma 4, lettera *b*), modifica l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, al fine di allineare la disciplina del credito d'imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei *tour operator* a quella prevista per i *bonus* edilizi, prevedendo, anche in tal caso, la possibilità di consentire due ulteriori cessioni dei crediti.

Art. 2. - (Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche)

Con la previsione di cui al comma 1, lettera *a*), si provvede ad estendere la cosiddetta « confisca per sproporzione » di cui all'articolo 240-*bis* del codice penale alle fattispecie delittuose di truffa aggravata in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea (640, secondo comma, n. 1, del codice penale) e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

L'ampliamento dell'alveo applicativo della norma codicistica risponde all'esigenza di approntare un più efficace strumento di contrasto all'illecito accumulo di capitali attraverso la depredazione di risorse pubbliche, esigenza particolarmente avvertita nell'attuale frangente storico, anche e soprattutto con riferimento alla tutela dei rilevanti interventi finanziari previsti dal PNRR.

Va rammentato che la confisca per sproporzione è già utilizzabile in riferimento alla contigua fattispecie di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, prevista dall'articolo 316-ter del codice penale e che, nei confronti dei soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 640-bis del codice penale, è parimenti già consentito il ricorso alla confisca cd. di prevenzione (si veda l'articolo 16, comma 1, lettera a), in relazione all'articolo 4, comma 1, lettera i-bis), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159), connotata da caratteristiche strutturali e funzionali fortemente analoghe a quelle proprie della misura ablatoria in questione.

Sotto diverso profilo, deve altresì farsi rilevare che, relativamente alle condotte delittuose che offendono gli interessi finanziari dell'Unione europea, l'introduzione di detta misura è imposta dall'articolo 10 della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (cosiddetta « direttiva PIF »), che richiama la direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sulla cui base gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie a consentire la confisca dei beni strumentali e dei proventi di reato sia *per equivalente* (articolo 4, paragrafo 1), sia *per sproporzione* (articolo 5, paragrafo 1).

La disposizione del comma 1, lettera *b*), interviene sull'articolo 316-*bis* del codice penale (« Malversazione a danno dello Stato »).

Oltre ad adeguare la rubrica all'effettivo contenuto della norma (oramai riferibile a erogazioni « pubbliche », secondo l'intitolazione già adottata per l'articolo 640-*bis*, e non più solo a quelle di provenienza nazionale), le modifiche apportate al testo della norma rispondono alla comune finalità di un rafforzamento della tutela penale delle risorse pubbliche e a un più puntuale adeguamento alle previsioni della direttiva PIF.

In primo luogo, si provvede ad un ampliamento delle « erogazioni », che costituiscono l'oggetto materiale del reato, la cui descrizione viene allineata a quella già contenuta negli articoli 316-*ter* e 640-*bis* del codice.

Una differenziazione, meramente nominalistica, delle erogazioni nelle varie norme risulta, infatti, intrinsecamente incoerente e, soprattutto, suscettibile di ingenerare incertezze e perplessità in fase applicativa e, con esse, lacune di tutela. Sotto tale ultimo profilo, appare altresì in contrasto con le ampie - sostanzialmente onnicomprensive - nozioni di « interessi finanziari dell'Unione » e di « appropriazione indebita » del funzionario pubblico, rispettivamente adottate negli articoli 2(1), lettera

a), e 3(3) della direttiva citata, che non ammettono alcuna differenziazione basata sull'oggetto materiale delle condotte incriminate.

Discorso in parte analogo vale per la seconda rilevante modifica del testo della norma, anch'essa volta ad ampliarne l'alveo applicativo e, ad un tempo, a conformarla con maggiore precisione e puntualità allo strumento eurounitario. A tale riguardo, deve infatti rammentarsi che, in base all'articolo 3(3) della direttiva, l'attività *distrattiva* è da identificarsi in qualsiasi azione del funzionario pubblico « tesa a impegnare o erogare fondi o ad [...] utilizzar[e beni] per uno scopo in ogni modo diverso da quello per essi previsto, che leda gli interessi finanziari dell'Unione europea ». Anche in questo caso, dunque, l'onnicomprensività della formula impiegata risulta incompatibile con la selezione delle finalità di impiego attualmente prevista dalla disposizione codicistica, che circoscrive le erogazioni a quelle « destinat[e] a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse ». La rimozione di tale limitazione appare, peraltro, del tutto coerente anche rispetto alle risorse di provenienza « interna », rispetto alle quali non è del resto possibile - sul piano logico prim'ancora che giuridico - il mantenimento di un'area *ridotta* di protezione penale.

Eccezion fatta che per il profilo da ultimo accennato, le modifiche apportate dalla lettera *c)* alla rubrica e al testo dell'articolo 316-*ter* (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) e dalla lettera *d)* al solo testo dell'articolo 640-*bis* (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) rispondono alle medesime finalità appena illustrate, e non abbisognano, quindi, di specifica illustrazione.

Le disposizioni di cui al comma 2, infine, incidono sull'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, attraverso due modifiche in materia di asseverazioni, volte ad attenuare il rischio di abusi e frodi in materia di detrazioni per lavori edilizi, sconto sul corrispettivo dovuto e cessioni dei crediti.

La materia delle asseverazioni è disciplinata dall'articolo 2, comma 7, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020 cosiddetto « decreto asseverazioni », secondo il quale l'asseverazione può avere ad oggetto gli interventi conclusi o uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nei limiti previsti dall'articolo 119, comma 13-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020. In base al comma 13, lettere a) e b), del predetto articolo 119, tra l'altro, l'asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. L'asseveratore, compilando e sottoscrivendo i moduli previsti dalla normativa in atto, dichiara, sotto la propria responsabilità penale, che i lavori sono stati effettivamente eseguiti; asseverano altresì il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Con la prima modifica - lettera *a)* - si interviene sul fronte della tutela penale avverso asseverazioni false, introducendo una fattispecie incriminatrice per i professionisti incaricati di funzioni asseverative nelle ipotesi di cui all'articolo 119, comma 13 e all'articolo 121, comma 1-*ter*, lettera *b)*, del decreto-legge n. 34 del 2020, ricalcata sulla norma di cui all'articolo 236-*bis* della legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), entrata in vigore con decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed ampiamente collaudata, specie quale deterrente rispetto alle attestazioni inveritiere nelle procedure concorsuali.

La seconda modifica proposta - lettera *b*) - è volta a rafforzare e rendere maggiormente qualificata la garanzia dell'asseverazione, richiedendo che gli asseveratori contraggano una polizza assicurativa per ogni intervento e che la polizza debba avere un massimale pari al relativo valore.

Art. 3. - (*Termini di utilizzo dei crediti d'imposta sottoposti a sequestro penale*)
L'applicazione degli articoli 121 e 122 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha determinato la trasformazione di una serie di agevolazioni (detrazioni per lavori edilizi e crediti d'imposta per canoni di locazione) in crediti d'imposta cedibili, utilizzabili dai cessionari in compensazione tramite modello F24, oppure ulteriormente cedibili ad altri soggetti.

Con riferimento a tali crediti, l'Autorità giudiziaria può procedere al sequestro preventivo degli stessi

in capo ai soggetti cessionari che li hanno acquistati.

Ciò premesso, ai sensi dell'articolo 121, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, i crediti d'imposta ivi previsti possono essere utilizzati in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in base alle rate residue di detrazione non fruite e con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. Ai sensi dell'articolo 122, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, i cessionari utilizzano il credito ceduto, anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

In entrambi i casi è previsto che la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, né può essere richiesta a rimborso.

Tenuto conto dei termini inderogabili stabiliti dalle richiamate disposizioni del decreto-legge n. 34 del 2020 per l'utilizzo in compensazione, tramite F24, dei crediti d'imposta in parola, nel caso in cui il sequestro dovesse essere revocato o comunque perdere efficacia, il credito potrebbe ritornare nella disponibilità dell'ultimo titolare ormai scaduto (a causa del decorso del tempo) e, quindi, inutilizzabile. Con la disposizione di cui al comma 1 si prevede che, nelle ipotesi in cui i crediti d'imposta non possano essere utilizzati in quanto oggetto di sequestro disposto dall'Autorità giudiziaria, il termine per l'utilizzo delle quote residue al momento del sequestro è aumentato di un periodo pari alla durata del sequestro stesso. Pertanto, per l'intera durata del sequestro e fintantoché lo stesso abbia efficacia, restano sospesi i termini per l'utilizzo di ognuna delle quote residue del credito d'imposta. Nel caso in cui il credito sia utilizzabile mediante ripartizione in quote annuali (come per i crediti derivanti dai *bonus* edilizi di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020), i termini di scadenza di ciascuna delle quote residue del credito sono aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro. Per la medesima durata, restano fermi gli ordinari poteri di controllo esercitabili dall'Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti che hanno esercitato le opzioni di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Il comma 2 prevede che l'Agenzia delle entrate effettui il monitoraggio sull'utilizzo del credito d'imposta nei casi di cui al comma 1, e comunica i relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Art. 4. - (Disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro)

La disposizione è tesa garantire un elevato livello di sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro e a promuovere il miglioramento della formazione in materia di sicurezza sul lavoro nell'ambito del settore edile. In tale settore, anche in conseguenza delle numerose misure di agevolazione previste dalla legislazione vigente, si è assistito ad un sensibile aumento dei lavori avviati e del numero delle imprese operanti nel settore.

In particolare, con riferimento ai lavori edili di cui all'allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di importo superiore a 70.000 euro, si stabilisce che non possano essere riconosciuti i benefici di cui agli articoli 119, 119-*ter*, 120 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, nonché quelli previsti dall'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, ove siano eseguiti da datori di lavoro che non applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. A tal fine si richiede che il contratto collettivo applicato debba essere indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.

Il requisito dell'applicazione dei contratti collettivi del settore edile nazionale e territoriale stipulati dalle associazioni sindacali o datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale rappresenta il parametro amministrativo più idoneo per realizzare efficacemente le finalità sancite dalla norma, poiché permette di realizzare un corretto inquadramento merceologico dei soggetti che effettivamente svolgono le lavorazioni, assicurando ai lavoratori un robusto apparato di tutele in materia di salute e sicurezza di matrice contrattuale e bilaterali che non trova eguali negli altri settori

merceologici (maggiori tutele prevenzionistiche con l'istituzione del libretto sanitario del lavoratore, formazione in materia di salute e sicurezza rafforzata sia in termini di numero di ore che di periodicità, maggiori compiti collaborativi nella progettazione e monitoraggio del sistema di prevenzione del rischio, maggiori ore di formazione per i lavoratori).

Il richiamo al contratto collettivo nazionale di lavoro dei datori di lavoro e dei sindacati comparativamente più rappresentativi è uno standard consolidato ed affidabile sul piano normativo già utilizzato dal legislatore quale parametro di selettività di incentivi e norme premiali (si veda l'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; l'articolo 51 del codice degli appalti, di cui al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 - disciplina del distacco transnazionale) Tale riferimento evita inoltre un accertamento casistico e in concreto dei singoli parametri di adeguatezza, il quale richiederebbe uno sforzo amministrativo non realizzabile in tempi brevi e rischierebbe di compromettere l'approccio preventivo della misura di sicurezza demandando agli organi di controllo un improbo compito di accertamento in concreto delle singole voci contrattuali. Viene specificato che i soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro oltre ai soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria) e i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per rilasciare, ove previsto, il visto di conformità, ai sensi dell'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, verificano anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori. L'Agenzia delle entrate, per la verifica dell'indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS e delle Casse edili. Le amministrazioni e gli enti coinvolti provvedono alle previste attività di verifica con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

È prevista l'efficacia della norma decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto e l'applicazione ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data.

Art. 5. - (Ulteriori interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili) 1. Premessa

Gli incentivi al fotovoltaico cosiddetti in « Conto energia » hanno previsto, in aggiunta al prezzo di mercato riconosciuto per l'energia prodotta, il pagamento di una tariffa fissa, indipendente dal valore del prezzo di mercato dell'energia. Seppur fatti salvi i diritti acquisiti, questo tipo di incentivo fisso è ormai superato. Gli effetti di tali regimi di incentivazione continuano a pesare sulla bolletta per circa 6 miliardi/anno.

Gli impianti fotovoltaici stanno quindi beneficiando di un incentivo fisso, cui si aggiungono i proventi della vendita dell'energia, che sul mercato *spot* è remunerata - sulla base dell'andamento del mercato stesso - a prezzi molto più elevati rispetto a quelli vigenti o comunque prevedibili nei momenti in cui sono state adottate le decisioni di investimento. In figura 1 è riportato un esempio dei possibili proventi ottenuti nel 2021 da un impianto fotovoltaico che ha avuto accesso al cosiddetto « secondo Conto energia » (incentivo fisso a 330 euro/MWh) e ha venduto l'energia prodotta sul mercato *spot*. La forte variabilità del prezzo del mercato *spot*, a causa del costo del gas, ha reso, in questa congiuntura, evidentemente instabile questo tipo di incentivo determinando un *extra* margine per i produttori.

Figura 1: esempio di proventi di impianto fotovoltaico con 2° Conto energia nel corso del 2021





Figura 2: esempio di proventi di impianto fotovoltaico con Conto energia nel corso del 2021 con applicazione del meccanismo a 2 vie



In analoga situazione si trovano gli impianti a fonti rinnovabili non incentivati ormai ammortizzati, che quindi stanno godendo di un aumento dei ricavi dalla vendita legati ai maggiori costi della CO2 e del gas naturale. Costi, tali ultimi, che, tuttavia, non stanno sopportando.

La norma propone, quindi, di stabilizzare il trattamento di tutti questi impianti, vincolando gli operatori a restituire gli extra-profitti guardando alla vendita dell'energia rispetto a un prezzo « equo » ante-crisi, con un meccanismo « a due vie ».

L'intervento è limitato nel tempo considerando la logica emergenziale attuale e la straordinarietà della misura. Il funzionamento del meccanismo a due vie è mostrato in figura 2.

L'intervento si applica ad impianti a fonti rinnovabili non incentivati entrati in esercizio prima del

2010 e, per quanto riguarda gli incentivati, ad impianti entrati in esercizio comunque prima del 2014. Si tratta, quindi, di impianti che hanno generalmente ammortizzato gli investimenti del capitale e che, date le tipologie di fonti interessate, non presentano costi variabili di acquisto del combustibile (essendo alimentati da sole, vento, acqua e calore geotermico).

2. Descrizione dell'articolato

La norma prevede l'applicazione, a decorrere dalla data del 1° febbraio 2022 e fino alla data del 31 dicembre 2022, sull'energia elettrica immessa in rete da:

- *a)* impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato;
- b) impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.

A tal fine, il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE) calcola la differenza tra i valori di cui alle seguenti lettere *a*) e *b*):

- *a)* un prezzo di riferimento pari a quello indicato individuato dalla Tabella 1 in riferimento a ciascuna zona di mercato;
- b) un prezzo di mercato pari a:
- i) per gli impianti di cui al comma 1, lettera *a*), nonché per gli impianti di cui al comma 1, lettera *b*), da fonte solare, eolica, geotermica ed idrica ad acqua fluente, il prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto che non rispettano le condizioni di cui al comma 5, il prezzo indicato nei contratti medesimi;
- ii) per gli impianti di cui al comma 1, lettera *b*), diversi da quelli di cui al punto i), la media aritmetica mensile dei prezzi zonali orari di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto che non rispettano le condizioni di cui al comma 5, il prezzo indicato nei contratti medesimi.

Qualora la suddetta differenza sia positiva, il GSE eroga il relativo importo al produttore. Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore l'importo corrispondente.

Per gli impianti che accedono al ritiro dedicato dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, si stabilisce che le partite economiche sono calcolate dal GSE in modo tale che ai produttori spetti una remunerazione economica totale annua non inferiore a quella derivante dai prezzi minimi garantiti.

Viene affidata all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) la disciplina delle modalità con le quali è data attuazione alle presenti disposizioni, nonché le modalità con le quali i relativi proventi sono versati in un apposito fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali e portati a riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

A riguardo, è previsto che i produttori interessati, previa richiesta da parte del GSE, trasmettono al medesimo, entro trenta giorni dalla suddetta richiesta, una dichiarazione, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le informazioni necessarie per le finalità di cui all'articolo in esame, come individuate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente con propri provvedimenti attuativi.

Si stabilisce che le disposizioni in esame non si applicano all'energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima della data di entrata in vigore del decreto-legge, a condizione che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati *spot* dell'energia e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10 per cento rispetto al valore di cui alla lettera *a*), limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti.

Art. 6. - (Clausola di invarianza finanziaria)

La norma reca la clausola di invarianza finanziaria del decreto.

Art. 7. - (Entrata in vigore)

La norma stabilisce l'entrata in vigore del decreto.

ART. 1

Relazione tecnica

(Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche)

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non recano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto, abrogando l'articolo 28 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (comma 1), si limitano a modificare la disciplina della cedibilità dei crediti di imposta prevedendo la possibilità di utilizzare la detrazione spettante mediante contributo in forma di sconto recuperabile sotto forma di credito d'imposta limitatamente cedibile secondo quanto espressamente previsto, ovvero di effettuare due ulteriori cessioni dei crediti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge n. 34 del 2020 a favore di imprese di assicurazione e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia o soggetti appartenenti a gruppi bancari (comma 2). La disposizione non comporta effetti finanziari negativi in quanto alla previsione abrogata non erano ascritti effetti finanziari; d'altro canto, si introduce un meccanismo di circolazione dei crediti in questione egualmente presidiato dalla tipologia dei cessionari, i quali nei casi di cessioni successive possono essere esclusivamente soggetti qualificati.

Alla previsione della non cedibilità parziale del credito, di cui al comma 1, lettera a), numero 3), con l'attribuzione di un codice identificativo univoco ai crediti inseriti nell'apposita piattaforma dell'Agenzia, non si ascrivono effetti di gettito, trattandosi di norme procedurali.

Con riferimento, all'aggiornamento dell'elenco dei tributi contemplati dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alla disposizione di cui al comma 3 non si ascrivono effetti finanziari. Ciò in quanto tale disposizione amplia esclusivamente il novero dei tributi che possono essere pagati utilizzando crediti in compensazione tramite modello F24, includendovi anche l'imposta sulle transazioni finanziarie, ma non determina l'aumento dell'ammontare complessivo dei crediti compensabili, né incide sui limiti alla compensabilità dei crediti previsti a legislazione vigente. Pertanto, si ritiene che non ci siano effetti apprezzabili sulla spesa per le regolazioni contabili delle compensazioni, in quanto, come detto, resta invariato l'ammontare dei crediti disponibili per l'utilizzo in compensazione e il conseguente fabbisogno di spesa.

La disposizione di cui al comma 4, lettera a) non reca nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si limita ad assoggettare la facoltà di cessione del credito d'imposta di cui all'art. 1 del D.L. 152/2021. in favore delle imprese turistiche a taluni vincoli procedurali e soggettivi.

La disposizione di cui al comma 4, lettera b) non reca nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si limita ad assoggettare la facoltà di cessione del credito d'imposta di cui all'art. 4 del D.L. 152/2021 per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator a taluni vincoli procedurali e soggettivi.

ART. 2. (Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche)

La diposizione, (comma 1, lettera a), prevede modifiche di natura ordinamentale, non suscettibili di determinare effetti finanziari negativi sulla finanza pubblica. Si assicura, infatti, che gli adempimenti giudiziari previsti potranno essere garantiti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per quanto riguarda il **comma 1, lettera b), c), d)**, si rappresenta l'assenza di profili onerosi per la finanza pubblica, atteso che gli adempimenti di natura giudiziaria potranno essere fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si tratta di modifiche volte ad ampliare la tutela penale delle risorse pubbliche e ad approntare o revisionare misure e/o strumenti per il contrasto alle frodi, adeguandosi in misura più puntuale alle previsioni già contenute nella direttiva PIF

Con riferimento al **comma 2, lettere a) e b)** si segnala che la disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è volta a realizzare interventi in materia di asseverazioni di cui all'articolo 119, comma 13-bis e 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto-legge 34 del 2020, funzionali ad attenuare ed eliminare il rischio di abusi e frodi in materia di detrazioni del 110 per cento e dell'opzione per la cessione e lo sconto in luogo della detrazioni fiscali di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 soprattutto nel campo dell'edilizia. Il secondo obiettivo è quello di potenziare la responsabilità dell'asseveratore nell'attestare e certificare la congruità assicurativa delle spese sostenute in



1

relazione agli interventi agevolati, prevedendo che il massimale della polizza della responsabilità civile è pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni.

ART. 3.

(Termini di utilizzo dei crediti d'imposta sottoposti a sequestro penale)

La disposizione ha la finalità di rendere nuovamente utilizzabili i crediti dissequestrati, prolungandone la scadenza per un periodo di tempo limitato alla durata del sequestro poi revocato.

Tanto premesso, si ritiene che la disposizione in esame non produca effetti negativi per la finanza pubblica, per le seguenti considerazioni:

- al momento del sequestro, i crediti di cui trattasi erano utilizzabili in compensazione tramite modello F24, con effetti già scontati nel bilancio dello stato.
- il verificarsi di fattispecie di sequestro penale, in sede di indagine o a seguito di giudizio potrebbe determinare effetti, anche di segno opposto sulle annualità sulle quali sono stati colti gli effetti finanziari delle agevolazioni, peraltro non determinabili a priori, in quanto ad effetti di slittamento degli oneri previsti, farebbero, verosimilmente riscontro effetti di contrazione della spesa per gli anni in cui i predetti sequestri hanno efficacia ovvero si verifichi la confisca, con il conseguente "congelamento" o il venire meno degli effetti onerosi previsti su talune annualità considerate ai fini degli effetti sui saldi di finanza pubblica delle agevolazioni in questione.
- al fine di monitorare e contrastare possibili effetti finanziari negativi conseguenti alla reviviscenza di crediti, in caso di revoca del sequestro, tale da determinare scostamenti nell'ammontare complessivo degli effetti finanziari originariamente ascritti, si è previsto un apposito meccanismo di monitoraggio, da effettuare attraverso le competenti strutture dell'agenzia delle entrate, finalizzato alla verifica di eventuali effetti onerosi non previsti ai sensi dell'art. 17, comma 13 della L. 196/2009.

ART. 4.

(Disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro)

La disposizione prevede che le amministrazioni e gli enti coinvolti provvedono alle attività di verifica con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, già rientranti nell'ambito delle verifiche di competenza delle stesse, valorizzando a tal fine l'utilizzo e l'interoperabilità delle rispettive banche dati.

In particolare, si precisa che l'attività di controllo che la norma pone in capo all'Agenzia delle entrate è di tipo meramente formale, in quanto si limita al mero riscontro formale dell'indicazione del contratto collettivo applicato nell'atto di affidamento dei lavori e nelle fatture. Pertanto la verifica potrà essere svolta nell'ambito delle ordinarie attività di controllo *ex post* sulla corretta fruizione dei benefici fiscali. Per tale ragione si ritiene che alla disposizione non siano ascrivibili effetti finanziari.

La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Piuttosto, l'applicazione del CCNL edile e il conseguente accesso al sistema bilaterale delle casse edili possono avere un effetto virtuoso sulle finanze pubbliche, essendo suscettibili di generare maggiori introiti sul piano fiscale, assicurativo e previdenziale (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate).

ART. 5.

(Ulteriori interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili)

Per quello che riguarda il gettito ricavabile a beneficio del Fondo presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali, va premesso che i valori riportati in Tabella 1 sono calcolati come la media aritmetica dei prezzi in ciascuna zona di mercato, registrati dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2020, rivalutati sulla base del tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevati dall'ISTAT.

Si tratta quindi, di valori medi ampiamente rappresentativi dei valori di mercato dell'energia, antecedenti alle punte di prezzo recentemente registrate. Si tratta di valori sulla base dei quali sono ragionevolmente state adottate le decisioni di investimento degli impianti interessati e che consentono agli stessi l'esercizio e una equa remunerazione.



2

XVIII Legislatura

Come prezzo medio da attendersi per i mesi a venire dell'anno 2022, ci si è basati su prezzi forward registrati sulla piattaforma del GME S.p.A. adottando i valori mensili ivi dedotti, con un valore medio di 147 €/MWh sul periodo, in linea con le stime adottate da GSE e CSEA per ARERA ai fini della determinazione del fabbisogno della componente Asos.

Imponendo il differenziale di prezzo mensile a una produzione complessiva di circa 18 TWh realizzati fra febbraio e dicembre 2022, ipotizzata esente da contratti bilaterali sulla base dei dati attualmente disponibili, si perviene a una stima di 1,3 MLD€ per alimentare il fondo presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali.

Si rappresenta che tale stima è ragionevolmente conservativa in quanto non sono conteggiati, in quanto non noti, i volumi associati a contratti bilaterali con prezzi maggiori al valore di prezzo soglia indicato dalla norma e dai quali è ragionevole attendersi ulteriori risorse per alimentare il predetto fondo.

ART. 6. (Disposizioni finanziarie)

Prevede una clausola di invarianza finanziaria, a termini della quale dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 7. (Entrata in vigore)

La norma stabilisce l'entrata in vigore del decreto.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito $\,$ positivo $\,$ negativo $\,$

24/02/2022

Il Ragioniere Generale dello Stato Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

Bropo Mundotto



3

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. È convertito in legge il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, recante misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili.
- 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale.

Decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2022 (*).

Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili

Presidente della Repubblica

VISTI gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTO il codice penale, approvato nel testo definitivo con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

VISTO il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTO il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre apposite e più incisive misure per il contrasto alle frodi 1. nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche e in materia di erogazioni pubbliche;

RITENUTA altresì la necessità ed urgenza di introdurre misure urgenti sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili, nonché in materia di utilizzo dei crediti d'imposta sottoposti a sequestro penale, di benefici normativi e contributivi, di applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2022; SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della transizione ecologica e del lavoro e delle politiche sociali;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

(Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche)

- 1. L'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, è abrogato.
- 2. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
- n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 121:
- 1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; »;

2) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a

favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. »;

- 3) dopo il comma 1-*ter*, è inserito il seguente: « 1-*quater*. I crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'Opzione all'Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022. »;
- b) all'articolo 122, comma 1, dopo le parole « altri intermediari finanziari » sono inserite le seguenti: « , senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima ».
- 3. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo la lettera *d*) è inserita la seguente: « *d-bis*) all'imposta prevista dall'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; ».
- 4. Al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 1, comma 8:
- 1) il sesto periodo è sostituito dai seguenti: « Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del sesto periodo sono nulli. »;
- 2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. »;
- b) all'articolo 4, comma 2, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: « Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione

autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del terzo periodo sono nulli. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. ».

Art. 2.

(Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche)

- 1. Al codice penale, approvato nel testo definitivo con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* all'articolo 240-*bis*, primo comma, dopo le parole: « 629, » sono inserite le seguenti: « 640, secondo comma, n. 1, con l'esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, 640-*bis*, »;
- b) all'articolo 316-bis:
- 1) nella rubrica, le parole « a danno dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « di erogazioni pubbliche »;
- 2) al primo comma, le parole da « o finanziamenti » a « finalità » sono sostituite dalle seguenti: « , finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste »;
- c) all'articolo 316-ter:
- 1) nella rubrica, le parole « a danno dello Stato » sono sostituite dalla seguente: « pubbliche »;
- 2) al primo comma, dopo la parola: « contributi, » è inserita la seguente: « sovvenzioni, »;
- d) all'articolo 640-bis, dopo la parola: « contributi, » è inserita la seguente: « sovvenzioni, ».
- 2. All'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* dopo il comma 13-*bis* è inserito il seguente: « 13-*bis*.1. Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 1-*ter*, lettera *b)*, espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata. »;
- b) al comma 14, le parole « con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni ».

Art. 3.

(Termini di utilizzo dei crediti d'imposta sottoposti a sequestro penale)

1. L'utilizzo dei crediti d'imposta di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, nel caso in cui tali crediti siano oggetto di sequestro disposto dall'Autorità giudiziaria può avvenire, una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro, entro i termini di cui agli articoli 121, comma 3, e 122, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro medesimo, fermo restando il rispetto del limite annuale di utilizzo dei predetti crediti d'imposta previsto dalle richiamate disposizioni. Per la medesima durata, restano fermi gli ordinari poteri di controllo esercitabili dall'Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti che hanno esercitato le opzioni di cui agli articoli 121 e 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020.

2. L'Agenzia delle Entrate effettua il monitoraggio sull'utilizzo del credito d'imposta nei casi di cui al precedente comma 1, e comunica i relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 4

(Disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro)

- 1. Al fine di assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonché incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, tenuto conto degli istituti definiti in sede di contrattazione collettiva, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 43 è inserito il seguente: « 43-bis. Per i lavori edili di cui all'allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di importo superiore a 70.000 euro, i benefici previsti dagli articoli 119, 119-ter, 120 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli previsti dall'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dall'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere riconosciuti solo se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori. I soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per rilasciare, ove previsto, il visto di conformità, ai sensi dell'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, verificano anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori. L'Agenzia delle entrate, per la verifica dell'indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS e delle Casse edili. Le amministrazioni e gli enti coinvolti provvedono alle previste attività di verifica con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. ».
- 2. L'articolo 1, comma 43-*bis*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, acquista efficacia decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data.

Art 5

(Ulteriori interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili)

- 1. A decorrere dalla data del 1° febbraio 2022 e fino alla data del 31 dicembre 2022, è applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da:
- *a)* impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato;
- b) impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.
- 2. I produttori interessati, previa richiesta da parte del Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. (GSE), trasmettono al medesimo, entro trenta giorni dalla medesima richiesta, una dichiarazione, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le informazioni necessarie per le finalità di cui al presente articolo, come individuate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) con i provvedimenti di cui al comma 6.

- 3. Per le finalità di cui al comma 1, il GSE calcola la differenza tra i valori di cui alle seguenti lettere *a*) e *b*):
- a) un prezzo di riferimento pari a quello indicato individuato dalla Tabella 1 allegata al presente decreto in riferimento a ciascuna zona di mercato;
- b) un prezzo di mercato pari a:
- 1) per gli impianti di cui al comma 1, lettera a), nonché per gli impianti di cui al comma 1, lettera b), da fonte solare, eolica, geotermica ed idrica ad acqua fluente, il prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le condizioni di cui al comma 7, il prezzo indicato nei contratti medesimi;
- 2) per gli impianti di cui al comma 1, lettera b), diversi da quelli di cui al numero 1), la media aritmetica mensile dei prezzi zonali orari di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le condizioni di cui al comma 7, il prezzo indicato nei contratti medesimi.
- 4. Qualora la differenza di cui al comma 3 sia positiva, il GSE eroga il relativo importo al produttore. Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore l'importo corrispondente.
- 5. In relazione agli impianti che accedono al ritiro dedicato dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le partite economiche di cui al comma 4 sono calcolate dal GSE in modo tale che ai produttori spetti una remunerazione economica totale annua non inferiore a quella derivante dai prezzi minimi garantiti, nei casi ivi previsti.
- 6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA disciplina le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, nonché le modalità con le quali i proventi sono versati in un apposito fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali e portati a riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
- 7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano all'energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima del 27 gennaio 2022, a condizione che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10 per cento rispetto al valore di cui al comma 3, lettera *a*), limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti.
- 8. L'articolo 16 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, è abrogato.

Art. 6.

(Clausola di invarianza)

- 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- 2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 febbraio 2022

MATTARELLA

Draghi , *Presidente del Consiglio dei ministri* Cartabia , *Ministro della giustizia*

Franco, *Ministro dell'economia e delle finanze* Cingolani, *Ministro della transizione ecologica* Orlando, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

*) Si veda altresì l'errata corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022.

Allegato

(di cui all'articolo 5, comma 3)

	TABELLA 1:	prezzi di riferimente	to in €/MWh r	oer ciascuna	zona mercato
IOD	CCLID	MODD	CADI		CICI

CNOR	CSUD	NORD	SARD	SICI	SUD
58	57	58	61	75	56

